



Unimarconi
LA PRIMA UNIVERSITÀ
DIGITALE ITALIANA



27 febbraio 2025

PRINCIPI GENERALI DEL PROCESSO DI ESECUZIONE FORZATA: IL TITOLO ESECUTIVO E IL PRECETTO



Andrea Sirotti Gaudenzi

L'ESECUZIONE

- Libro III del codice di procedura civile
«Del processo di esecuzione»



ARGOMENTI DI QUESTO INCONTRO

- Principi generali del processo di esecuzione forzata
- Giurisprudenza costituzionale
- Il titolo esecutivo
- Il precetto



LA RIFORMA DEL 2022

DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 149

Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. (22G00158)

(GU n.243 del 17-10-2022 - Suppl. Ordinario n. 38)



IL «CORRETTIVO» DEL 2024

SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 165° - Numero 264

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 11 novembre 2024

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

DECRETO LEGISLATIVO 31 ottobre 2024, n. 164.

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. (24G00183)

D. lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

PREMESSE

- La disciplina del «processo esecutivo» nel **codice di procedura civile**
- Il **custode giudiziario** / il **professionista delegato**: ruolo, funzioni e responsabilità



IL PROCESSO ESECUTIVO NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CONSULTA

- Il processo esecutivo deve essere inteso come un «corollario» del diritto all'azione (art. 24 Cost.): **Corte Cost., 24 giugno 1998, n. 321**, in cui veniva dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 19 giugno 1997, n. 172 («Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitativa»), aggiunto dalla legge di conversione 25 luglio 1997, n. 240, nella parte in cui prevedeva che il prefetto potesse determinare il differimento della singola esecuzione forzata.
- Le garanzie costituzionali investono anche il processo esecutivo: **Corte Cost., 6 dicembre 2002, n. 522**, con cui è stato stabilito come fosse illegittimo l'onere di pagare l'imposta di registro per procedere a esecuzione forzata.

CORTE COST., 28 NOVEMBRE 2002, N. 497 (ORD.)

- «Il principio di **imparzialità-terzietà** della giurisdizione ha pieno valore costituzionale, **ma** non possono applicarsi al processo civile ed ai processi amministrativi e tributari i principi elaborati con riferimento al processo penale, e segnatamente alle incompatibilità di cui all'art. 34 del codice procedura penale, **essendo diverse** natura, struttura e funzione del processo penale, nel quale sussistono i principi dell'obbligatorietà dell'azione in capo ad un organo pubblico, l'indisponibilità della stessa, l'indefettibilità della pronuncia del giudice».
- «Il processo civile, informato all'operatività del principio dispositivo, si svolge su un piano di **parità delle parti** secondo il principio del contraddittorio e ... il convincimento del giudice subisce di regola la mediazione dell'impulso delle parti».



**Principi applicabili anche al
processo esecutivo**

GIURISPRUDENZA EUROPEA

Corte giust., grande sezione, 17 maggio 2022

Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori -
Principio di equivalenza - Principio di effettività -
Procedimenti d'ingiunzione di pagamento e di espropriazione
presso terzi - Autorità di cosa giudicata che copre
implicitamente la validità delle clausole del titolo esecutivo -
Potere del giudice dell'esecuzione di esaminare d'ufficio
l'eventuale carattere abusivo di una clausola.



LA QUESTIONE SOLLEVATA DAL GIUDICE NAZIONALE (TRIBUNALE DI MILANO)

- Il Giudice nazionale precisa (...) che, in forza dei principi processuali nazionali, in caso di mancata opposizione da parte del consumatore, ***l'autorità di cosa giudicata di un decreto ingiuntivo copre il carattere non abusivo delle clausole del contratto di fideiussione***, e ciò **anche in assenza di qualsiasi esame espresso, da parte del giudice che ha emesso tale decreto ingiuntivo, del carattere abusivo di tali clausole.** Ne discenderebbe, da un lato, l'impossibilità di far valere il carattere abusivo delle clausole contrattuali nel corso del giudizio di merito e, dall'altro, l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione ove questa sia fondata su motivi che la parte avrebbe dovuto dedurre in sede di formazione del titolo esecutivo.

Corte giust., grande sezione, 17 maggio 2022

IL PRINCIPIO DI EQUIVALENZA (COS'È?)

- «In mancanza di una specifica disciplina comunitaria, spetta all'**ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro** designare il giudice competente e stabilire le modalità procedurali delle azioni giudiziali intese a **garantire** la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza delle norme comunitarie».
- Corte giust., 25 giugno 1991, Emmott, causa C-208/90

QUINDI...

- 65. (...) una normativa nazionale secondo la quale un **esame d'ufficio** del carattere abusivo delle clausole contrattuali si considera **avvenuto e coperto** dall'autorità di **cosa giudicata** anche in assenza di qualsiasi motivazione in tal senso contenuta in un atto quale un decreto ingiuntivo può, tenuto conto della natura e dell'importanza dell'interesse pubblico sotteso alla tutela che la **direttiva 93/13** conferisce ai consumatori, privare del suo contenuto l'obbligo incombente al giudice nazionale di procedere a un esame d'ufficio dell'eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali.
- 66. Ne consegue che, in un caso del genere, l'**esigenza di una tutela giurisdizionale effettiva** impone che il giudice dell'esecuzione possa valutare, anche per la prima volta, l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto alla base di un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore e contro il quale il debitore non ha proposto opposizione.

Corte giust., grande sezione, 17 maggio 2022

RUOLO DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Cass. civ., sez. un., sentenza 6 aprile 2023, n. 9479

Il giudice dell'esecuzione:

- a) in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole, ha il dovere – da esercitarsi sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito – di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo;
- b) ove tale controllo non sia possibile in base agli elementi di diritto e fatto già in atti, dovrà provvedere, nelle forme proprie del processo esecutivo, ad una sommaria istruttoria funzionale a tal fine;
- c) dell'esito di tale controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole – sia positivo, che negativo – informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. (opposizione tardiva) per fare accertare (solo ed esclusivamente) l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo;
- d) fino alle determinazioni del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 649 c.p.c., non procederà alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito;
- e) se il debitore ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., al fine di far valere l'abusività delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto, il giudice adito la riqualificherà in termini di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimetterà la decisione al giudice di questa (*translatio iudicii*);
- f) se il debitore ha proposto un'opposizione esecutiva per far valere l'abusività di una clausola, il giudice darà termine di 40 giorni per proporre l'opposizione tardiva – se del caso rilevando l'abusività di altra clausola – e non procederà alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del giudice dell'opposizione tardiva sull'istanza ex art. 649 c.p.c. del debitore consumatore.

LA FURIA «ICONOCLASTA»

TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO

N.49/2024 R.G.E

Il giudice dell'esecuzione

letti gli atti della causa, sentite le parti, sciogliendo la riserva del 23.04.2024;

RILEVATO come l'esecutato con memoria depositata in data 13.04.2023, abbia formulato le seguenti richieste: 1) accertare e dichiarare che il decreto ingiuntivo è stato emesso in violazione di norma imperativa (Foro del Consumatore); 2) sospendere la procedura esecutiva mobiliare in esame, concedendo termine di legge al debitore esecutato per proporre opposizione al decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. al fine di accertare (solo ed esclusivamente) la possibile violazione del Foro del Consumatore, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo; 3) vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore dell'antistatario avvocato;

RILEVATO che il titolo esecutivo è costituito da un decreto ingiuntivo non opposto, emesso sulla base di un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore e che il predetto decreto non è motivato sul carattere non abusivo delle clausole del contratto;

RITENUTO che "il giudice dell'esecuzione ha il dovere di controllare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo delle clausole che incidono sulla sussistenza o sull'entità del credito azionato, nel contraddittorio e previa instaurazione di una sommaria istruttoria, a prescindere dalla proposizione di un'opposizione esecutiva" (cfr. S.C. sez. un. civ. 9479/23);

RILEVATO che, secondo i principi affermati dalle sezioni unite (cfr. S.C. sez. un. civ. 9479/23), "il giudice dell'esecuzione è tenuto a informare le parti dell'esito del controllo svolto - avvertendo il consumatore che entro quaranta giorni da tale informazione ha facoltà di proporre opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c., esclusivamente per far accertare il carattere abusivo delle clausole incidenti sul credito oggetto di ingiunzione - e a soprassedere alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito fino alla vana scadenza del predetto termine o alle determinazioni del giudice dell'opposizione sull'istanza ex art. 649 c.p.c.";

RITENUTO che, esaminato il contratto, emergono elementi in base ai quali si può reputare violata la normativa eurounitaria in materia di tutela del consumatore;

letto l'art. 127-ter c.p.c., rubricato "Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza", che consente al giudice di sostituire l'udienza già fissata con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni delle parti;

**PQM
AVVISA**

Il debitore esecutato che:

- laddove abbia concluso il contratto di cui in premessa come consumatore, potrà, a mezzo di difensore, proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. - per far valere esclusivamente l'eventuale abusività delle clausole del contratto concluso con il professionista che incidano sulla esistenza e/o sulla quantificazione del credito oggetto del decreto ingiuntivo azionato - nel termine di 40 giorni decorrente dalla notifica del presente provvedimento;

- ove non eserciti tale facoltà nel termine assegnato, gli sarà preclusa ogni contestazione relativa al credito portato dal decreto ingiuntivo di cui in premessa;

INVITA

la parte interessata a dare tempestiva comunicazione al GE della pendenza dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. e degli eventuali provvedimenti assunti dal giudice investito da detta opposizione che incidano sulla efficacia esecutiva del titolo azionato, riservando all'esito ogni opportuno provvedimento.

FISSA UDIENZA TELEMATICA per il giorno 9 luglio 2024, ore 9:00;

dispone quindi lo svolgimento della udienza mediante lo scambio ed il deposito telematico di note scritte; **RISERVA** all'esito ogni ulteriore provvedimento.

Si comunichi.

Lagonegro, 4 maggio 2024

**Opposizione
tardiva**

DEL RESTO...

Corte di giustizia, 9 marzo 1978,
causa C-106/77



Consiglio di Stato,
30 aprile 2024, n. 3940



...ogni disciplina italiana
palesemente contraria ai principi del
diritto unionale deve essere
disapplicata...

ULTERIORI SVILUPPI

- Corte di giustizia, 18 gennaio 2024, causa C-531/22
 - La direttiva 93/13/CEE (sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori) deve essere interpretata nel senso che non è possibile ritenere conforme al diritto dell'Unione **una normativa nazionale che preveda che un giudice non possa procedere d'ufficio a un esame del carattere abusivo delle clausole contenute in un contratto in sede di controllo di un procedimento di esecuzione forzata**, fondato su una decisione che dispone un'ingiunzione di pagamento avente autorità di cosa giudicata.



L'ULTIMA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA



Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 7 novembre 2024.

ERB New Europe Funding II contro YI.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Specializat Mureș.

Rinvio pregiudiziale – Protezione dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Articolo 7, paragrafo 1 – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Poteri e obblighi del giudice nazionale – Primo mezzo d’impugnazione esercitato dal consumatore dinanzi al giudice della sede del professionista senza l’assistenza di un avvocato e senza la partecipazione di tale consumatore al dibattimento – Secondo mezzo d’impugnazione esercitato dal consumatore dinanzi al giudice del suo domicilio con l’assistenza di un avvocato – Autorità di cosa giudicata – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Tutela giurisdizionale effettiva del consumatore.

Causa C-178/23.

ATTENZIONE!

- Trib. Roma, 13 febbraio 2024
- Il potere officioso del giudice non può essere invocato in sede di comparsa conclusionale...



IL TITOLO ESECUTIVO

Art. 474 c.p.c. (Titolo esecutivo)

- L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un **titolo esecutivo** per un **diritto certo, liquido ed esigibile**.
- Sono titoli esecutivi:
 - 1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
 - 2) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;
 - 3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.
- L'esecuzione forzata per **consegna o rilascio** non può aver luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma. Il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, delle scritture private autenticate di cui al numero 2) del secondo comma.



UN NUOVO COMMA (CON LA RIFORMA DEL 2022)

- «Il titolo è messo in esecuzione da tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e da chiunque spetti, con l'assistenza del pubblico ministero e il concorso di tutti gli ufficiali della forza pubblica, quando ne siano legalmente richiesti».



ECCEZIONI

- Nelle leggi speciali esistono ***tipologie di esecuzione forzata*** (come la riscossione coattiva dello Stato, l'espropriazione automobilistica, l'espropriazione dei beni soggetti a privilegio agrario), la cui attivazione non impone la preesistenza di un titolo esecutivo.



UNA RECENTE INTERPRETAZIONE

- Cass. civ., sez. III, 3 maggio 2024, n. 12007
 - In caso di mutuo bancario, il **contratto notarile** non è - *di per sé* - idoneo titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. in quanto **da solo non sufficiente a costituire fonte dell'obbligazione azionata**, a meno che non venga accertata l'esistenza di un atto integrativo attestante l'effettivo svincolo della somma mutuata in favore del mutuatario che sia dotato, anch'esso, della necessaria forma solenne richiesta dall'art. 474 c.p.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata).

ALCUNE IPOTESI «PARTICOLARI»



ART. 474 C.P.C.

- «le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva»



CONCILIAZIONE («GIUDIZIALE»)

- Ai sensi dell'**art. 185 u.c. c.p.c.**, «quando le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della convenzione conclusa» e «il processo verbale costituisce titolo esecutivo», azionabile ai sensi dell'art. 474 c.p.c.
- La conciliazione non ha la stessa efficacia della sentenza passata in giudicato. Tuttavia, il verbale ex art. 185 c.p.c. ha **effetti esecutivi**, assimilabili a quelli di un titolo contrattuale esecutivo.
- In tal senso: Cass. civ., sez. III, 26 aprile 2022, n. 12977.

ARBITRATO

- Lodo rituale
- Decisione irrituale



Fonte: Inmediar.it

PICCOLA PREMESSA

- Arbitrato rituale
- Arbitrato irrituale



Fonte: Inmediar.it

ART. 825 C.P.C.

- La parte che intende far eseguire il lodo nel territorio della Repubblica ne propone **istanza** depositando il **lodo in originale o in copia conforme**, insieme con l'atto contenente la **convenzione d'arbitrato, in originale o in copia conforme**, nella cancelleria del tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato. **Il tribunale, accertata la regolarità formale del lodo, lo dichiara esecutivo con decreto.** Il lodo reso esecutivo è soggetto a trascrizione o annotazione, in tutti i casi nei quali sarebbe soggetta a trascrizione la sentenza avente il medesimo contenuto.
- Del deposito e del provvedimento del tribunale è data notizia dalla cancelleria alle parti nei modi stabiliti nell'art. 133, secondo comma, c.p.c..
- Contro il decreto che nega o concede l'esecutorietà del lodo, è ammesso reclamo mediante ricorso alla corte d'appello, entro trenta giorni dalla comunicazione; la corte, *sentite le parti*, provvede in camera di consiglio con ordinanza.

N.B.: Il lodo ha efficacia vincolante fra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione. Quindi, deve escludersi che il decreto di esecutorietà sia in alcun modo assistito dal requisito della decisorietà, che è propria della sentenza arbitrale (con esclusione del ricorso per cassazione): Cass. civ., sez. I, 14 maggio 2014, n. 10450.

COSA ACCADE NEL CASO DI ARBITRATO IRRITUALE?

- Nel caso in cui sia stato conferito l'incarico di emettere un arbitrato irrituale, il **deposito** del provvedimento arbitrale, effettuato ai sensi dell'art. 825 c.p.c. (per tuziorismo o per altra ragione) e il **decreto di esecutorietà** emesso dall'Autorità giudiziaria non permettono di dar vita a una sentenza arbitrale.
 - Cass. civ., sez. I, 28 maggio 1998, n. 5280

LA RIFORMA

Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149

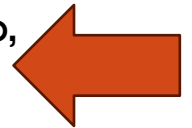
- Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata

Nuova disciplina dell'arbitrato



RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DEI LODI STRANIERI (ART. 839 C.P.C. DOPO LA RIFORMA)

- Chi vuol far valere nella Repubblica un lodo straniero deve proporre ricorso al presidente della corte d'appello nella cui circoscrizione risiede l'altra parte; se tale parte non risiede in Italia è competente la corte d'appello di Roma.
- Il ricorrente deve produrre il lodo in originale o in copia conforme, insieme con l'atto di compromesso, o documento equipollente, in originale o in copia conforme.
- Qualora i documenti di cui al secondo comma non siano redatti in lingua italiana la parte istante deve altresì produrne una traduzione certificata conforme.
- Il presidente della corte d'appello, accertata la regolarità formale del lodo, dichiara con decreto l'efficacia immediatamente esecutiva del lodo straniero nella Repubblica, salvoché:
 - 1) la controversia non potesse formare oggetto di compromesso secondo la legge italiana;
 - 2) il lodo contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico.



MEDIAZIONE DELLE CONTROVERSIE («CIVILE E COMMERCIALE»)

- Art. 12 d. lgs. n. 28/2010
 - 1. *Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati* costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. L'accordo di cui al periodo precedente deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile. **In tutti gli altri casi** l'accordo allegato al verbale è **omologato**, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal Presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.
 - 2. Il verbale di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

LA MEDIAZIONE: DUE IPOTESI

- Verbale di conciliazione «nato» titolo esecutivo
- Verbale di conciliazione che necessita di una omologa

N.B.

Il quadro viene confermato
dalla riforma del 2022



LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA

- Il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni, in **legge 10 novembre 2014, n. 162**, recante «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile», ha introdotto la «**procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati**» (c.d. negoziazione assistita).
- L'accordo, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce **titolo esecutivo** e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale (art. 5).



ATTENZIONE!

- Non costituisce titolo esecutivo l'accordo concluso a seguito di negoziazione assistita, *privo della certificazione degli avvocati* circa la sua conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico (Trib. Roma, 17 giugno 2019, n. 12727)



UN RECENTE PROVVEDIMENTO

- Il **controllo di legalità sostanziale** avente a oggetto l'accordo di negoziazione assistita, consistente nell'accertamento della conformità o contrarietà dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico, in assenza di qualsivoglia intervento notarile, è affidato dalla legge agli **avvocati** in sede di redazione dello stesso.
- Tale controllo non può limitarsi alla sottoscrizione dell'accordo, bensì necessita di **apposita attestazione/certificazione** degli avvocati partecipanti.
- Gli avvocati devono attestare di avere compiuto un **positivo vaglio di legalità sostanziale** rispetto ai citati parametri.
- In conclusione, si deve ritenere che l'accordo di negoziazione assistita concluso tra le parti non integra gli estremi del titolo esecutivo così come prescritto dall'art. 5, comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 132, convertito in L. 10 novembre 2014 n. 162, **in mancanza della esplicita certificazione della conformità** dello stesso alle norme imperative e all'ordine pubblico.

- *Trib. Santa Maria Capua Vetere, sez. I, 6 marzo 2023* -

IL TITOLO ESECUTIVO EUROPEO - 1

30.4.2004

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 143/15



REGOLAMENTO (CE) N. 805/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 21 aprile 2004

che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati

[Pagina iniziale](#) > [Procedimenti giudiziari](#) > [Cause civili](#) > [Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giudiziarie](#) > **Titolo esecutivo europeo**

Titolo esecutivo europeo

Il Regolamento (CE) n. 805/2004 è un procedimento semplice cui si può ricorrere per i crediti transfrontalieri non contestati grazie al quale una decisione giudiziaria relativa a un credito non contestato emessa in uno Stato membro può essere facilmente riconosciuta ed eseguita in un altro Stato membro.

Stato membro:

contestato emessa in uno Stato membro può essere facilmente riconosciuta ed eseguita in un altro Stato membro grazie al quale una decisione giudiziaria relativa a un credito non contestato emessa in uno Stato membro può essere facilmente riconosciuta ed eseguita in un altro Stato membro.

Anche dopo che il regolamento n. 1215/2012 ha generalizzato il sistema della «circolazione» del titolo in Europa, non è venuta meno l'utilità del regolamento n. 805/2004, che può essere utilizzato in presenza di decisioni, transazioni giudiziali e atti pubblici concernenti crediti pecuniari non contestati.

IL TITOLO ESECUTIVO EUROPEO - 2

- Art. 1 del regolamento
- Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, *indipendentemente* dalla natura dell'organo giurisdizionale. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale o amministrativa o la responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell'esercizio di pubblici poteri (*acta jure imperii*).
- 2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:
 - a) lo stato o la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le successioni;
 - b) i fallimenti, i concordati e le procedure affini;
 - c) la sicurezza sociale;
 - d) l'arbitrato.
- 3. Nel presente regolamento per «Stato membro» si intende qualsiasi Stato membro ad eccezione della Danimarca.

IL TITOLO ESECUTIVO EUROPEO - 3

Un credito si considera «non contestato» se:

- a) il debitore l'ha espressamente riconosciuto mediante una dichiarazione o mediante una transazione approvata dal giudice o conclusa dinanzi al giudice nel corso di un procedimento giudiziario; o
- b) il debitore non l'ha mai contestato nel corso del procedimento giudiziario, in conformità delle relative procedure giudiziarie previste dalla legislazione dello Stato membro di origine; o
- c) il debitore non è comparso o non si è fatto rappresentare in un'udienza relativa a un determinato credito pur avendo contestato inizialmente il credito stesso nel corso del procedimento, sempre che tale comportamento equivalga a un'ammissione tacita del credito o dei fatti allegati dal creditore secondo la legislazione dello Stato membro d'origine, o
- d) il debitore l'ha espressamente riconosciuto in un atto pubblico.

IL TITOLO ESECUTIVO EUROPEO - 4

- Art. 5 del regolamento

CAPO II

TITOLO ESECUTIVO EUROPEO

Articolo 5

Abolizione dell'exequatur



La decisione giudiziaria che sia stata certificata come titolo esecutivo europeo nello Stato membro d'origine è riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento.

COME FARE?

- copia della decisione in forma autentica
- copia del certificato di titolo esecutivo europeo, anch'essa in forma autentica
- traduzione asseverata del certificato nella lingua ufficiale dello Stato membro dell'esecuzione (oppure, nell'eventuale diversa lingua che lo Stato in questione abbia ufficialmente dichiarato di accettare).



DUBBI?

- **Rapporti tra diritto nazionale e diritto dell'Unione europea**



L'INTERPRETAZIONE DELLE NORME

■ **Art. 267 TFUE**

Articolo 267

(ex articolo 234 del TCE)

La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale:

- a) sull'interpretazione dei trattati;
- b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione.

Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno degli Stati membri, tale organo giurisdizionale può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi sulla questione.

Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale organo giurisdizionale è tenuto a rivolgersi alla Corte.

Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale nazionale e riguardante una persona in stato di detenzione, la Corte statuisce il più rapidamente possibile.



ATTENZIONE! L'INTERPRETAZIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

- Il titolo esecutivo europeo può essere concesso anche nei confronti del debitore rimasto **contumace**, cioè non costituito nel processo, potendosi desumere da questo comportamento quella non contestazione del credito necessaria per il rilascio del titolo esecutivo europeo ai sensi del regolamento?
- Il concetto di non contestazione nel regolamento ha una **qualificazione autonoma** rispetto alle norme processuali dei singoli Stati membri.
Conseguentemente, secondo la Corte l'art. 3, paragrafo 1, II comma, lettera b) del regolamento CE 805/2004 deve essere interpretato nel senso che **il credito è sempre da reputarsi incontestato qualora il debitore non si costituisca nel processo e non presenti le proprie difese, pur essendo invitato a farlo.**



Corte di giustizia, 16 giugno 2016,
Pebros Servizi Srl contro Aston Martin Lagonda
Ltd, causa C-511/14.

IL TITOLO ESECUTIVO «STRANIERO»

- Titolo IV della Legge 31 maggio 1995, n. 218 dedicato a «efficacia di sentenze e atti stranieri» (artt. 64 – 71).
- Convenzione di Bruxelles / Convenzione di Lugano
- Regolamenti comunitari/Ue (regolamento 44/2001 - regolamento 1215/2012)



«COMANDIAMO»

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE
Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano
richiesti e a chiunque spetti, di mettere in esecuzione il
presente titolo, al P.M. di darvi assistenza, e a tutti gli
Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne
siano legalmente richiesti.



Esiste ancora?



LA SPEDIZIONE IN FORMA ESECUTIVA (VECCHIA VERSIONE)

Art. 475 c.p.c. (Spedizione in forma esecutiva)

- Le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, *per valere come titolo per l'esecuzione forzata*, debbono essere **muniti della formula esecutiva**, salvo che la legge disponga altrimenti.
- La spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o ai suoi successori, con indicazione in calce della persona alla quale è spedita.
- La spedizione in forma esecutiva consiste nell'intestazione "Repubblica italiana - In nome della legge" e nell'apposizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale, sull'originale o sulla copia, della seguente formula: «**Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti**».



IL NUOVO ART. 475 C.P.C. (IN VIGORE)

Art. 475 (Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale)

«Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in **copia attestata conforme all'originale o in duplicato informatico**, salvo che la legge disponga altrimenti»

D. lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

IL RAFFRONTO

Art. 475

Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale

Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti.

Art. 475

Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale

Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale **o in duplicato informatico**, salvo che la legge disponga altrimenti.

ALTRE COPIE IN FORMA ESECUTIVA

Art. 476 c.p.c. (Altre copie in forma esecutiva)

- **Non può spedirsi senza giusto motivo più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte.**
- Le **ulteriori copie** sono **chieste** dalla parte interessata, in caso di provvedimento con ricorso al capo dell'ufficio che l'ha pronunciato, e negli altri casi al presidente del tribunale nella cui circoscrizione l'atto fu formato.
- Sull'istanza si provvede con **decreto**.
- Il cancelliere, il notaio o altro pubblico ufficiale che contravviene alle disposizioni del presente articolo è condannato a una pena pecuniaria da euro 1.000 a 5.000, con decreto del capo dell'ufficio o del presidente del tribunale competente a norma del secondo comma.

**N.B. Questo articolo è stato
abrogato dalla riforma**

LA FORMULA ESECUTIVA «TELEMATICA»

- Con l'entrata in vigore della legge n.176/2020 (che ha convertito con modificazioni l'art. 23 del decreto legge n.137/2020), è stata concessa la facoltà per tutte le cancellerie di emettere la **formula esecutiva in formato digitale**.

- **N.B.**

Gli Uffici NEP richiedono **due diverse attestazioni** di conformità:

- la prima da utilizzarsi per la “prima copia esecutiva”,
- la seconda per le “copie conformi alla prima copia esecutiva”.



EFFICACIA DEL TITOLO ESECUTIVO CONTRO GLI EREDI

Art. 477 c.p.c. (Efficacia del titolo esecutivo contro gli eredi)

- Il titolo esecutivo contro il defunto ha **efficacia contro gli eredi**, ma si può loro notificare il precetto soltanto dopo dieci giorni dalla notificazione del titolo.
- Entro un anno dalla morte, la notificazione può farsi agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell'ultimo domicilio del defunto.



LA CAUZIONE

Art. 478 c.p.c. (Prestazione della cauzione)

- Se l'efficacia del titolo esecutivo è subordinata a cauzione, **non si può iniziare l'esecuzione forzata finché quella non sia stata prestata.** Della prestazione si fa constare con annotazione in calce o in margine al titolo rilasciato ai sensi dell'art. 475, o con atto separato che deve essere unito al titolo.
- **N.B.** Quanto disposto dall'art. 478 c.p.c. non comporta che - prima del versamento della cauzione - non si possano notificare il titolo ed il precetto, ma comporta solo l'impossibilità di procedere a esecuzione forzata e, dunque, di notificare l'atto di pignoramento.



CAUZIONE: LA PRESTAZIONE «IMPOSSIBILE»

- In tema di esecuzione forzata, il **creditore** procedente onerato del versamento di una cauzione, ove ritenga - anche giuridicamente - **impossibile prestare la cauzione** nelle modalità fissate dal giudice, ha l'onere di chiedere al giudice medesimo di modificarle, mentre non gli è consentito scegliere autonomamente di prestare la cauzione con modalità diverse da quelle stabilite dal giudice.
 - Cass. civ., sez. III, 23 febbraio 2009, n. 4334



NOTIFICAZIONE DEL TITOLO ESECUTIVO E DEL PRECETTO

Art. 479 c.p.c. (Notificazione del titolo esecutivo e del precetto)

- Se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione ~~del titolo~~ **del duplicato informatico del titolo o di sua copia attestata conforme all'originale** e del precetto.
- La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli artt. 137 e seguenti.
- Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purché la notificazione sia fatta alla parte personalmente.

FORMA DEL PRECETTO

Art. 480 c.p.c. (Forma del precetto)

- Il precetto consiste nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un **termine non minore di dieci giorni**, salva l'autorizzazione di cui all'art. 482, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata.
- Il precetto deve contenere **a pena di nullità** l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo, se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge. In quest'ultimo caso l'ufficiale giudiziario, prima della relazione di notificazione, deve certificare di avere riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale. Il precetto deve altresì contenere l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.
- ~~Il precetto deve inoltre contenere la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione. In mancanza le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso.~~
- Il precetto deve essere sottoscritto a norma dell'art. 125 e **notificato alla parte personalmente** a norma degli artt. 137 e seguenti.

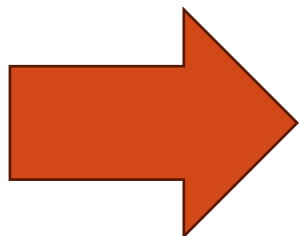
Nullità sanata in caso di
opposizione
(Cass.22 giugno 2023, n. 17979)



La notifica

FORMA DEL PRECETTO

Art. 480 c.p.c. (Forma del precetto) – IL NUOVO COMMA 3



Il precetto deve inoltre contenere l'indicazione del giudice competente per l'esecuzione e, se è sottoscritto dalla parte personalmente, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice oppure l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o l'elezione di un domicilio digitale speciale. In mancanza, le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso, salvo quanto previsto dall'articolo 149-bis.

LE INDICAZIONI PRESENTI NEL PRECETTO

- Nell'espropriazione forzata promossa mediante ingiunzione esecutiva, il precetto deve contenere l'**indicazione delle parti**, della **data di notifica del decreto ingiuntivo**, nonché del **provvedimento che ha disposto l'esecutorietà** e l'**apposizione della formula esecutiva**, poiché la completa identificazione del titolo sostituisce, ai sensi dell'art. 654 c.p.c., la notifica dello stesso, sicché, in assenza di tali indicazioni, l'atto è **viziato ex art. 480 c.p.c.**, producendosi una nullità equivalente a quella che colpisce il precetto non preceduto dalla notifica del titolo esecutivo, non suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo con la mera proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi.
 - Cass. civ., sez. VI-3, 29 novembre 2019, n. 31226 (ord.).

TUTTAVIA...

- La **nullità del precetto**, derivante dalla *mancata indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo*, è **sanata**, per il raggiungimento dello **scopo, dalla proposizione** dell'opposizione agli atti esecutivi, in tutti i casi in cui questa si limiti a lamentare l'esistenza della irregolarità formale in sé considerata, senza dedurre che essa abbia causato pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento della procedura esecutiva.
- Nella specie, l'opponente ha lamentato esclusivamente la mancata indicazione nel precetto della data di precedente notifica dei titoli esecutivi, senza contestare che questa fosse stata effettuata, e, conseguentemente, di essere stato messo in condizione di adempiere spontaneamente prima ancora della notifica del precetto, né di essere stato efficacemente richiamato alla sua posizione di parte inadempiente, con la notifica del precetto, e messo in condizione di adempiere nel termine indicato nel precetto stesso, evitando l'esecuzione forzata.
 - **Cass. civ., sez. VI, 18 luglio 2018, n. 19105 (ord.)**



LA NOTIFICA: QUESTIONI

- La notifica del precetto e del titolo esecutivo non è necessaria nei casi previsti espressamente dalla legge, tra cui il caso della conversione del sequestro conservativo in pignoramento (art. 686 c.p.c.)
- La notifica può essere effettuata anche telematicamente.
- I vizi della notificazione del titolo esecutivo e del precetto possono essere rilevati mediante opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.



LA CESSAZIONE DELL'EFFICACIA DEL PRECETTO

Art. 481 c.p.c. (Cessazione dell'efficacia del precetto)

- Il precetto diventa ***inefficace***, se nel termine di **novanta giorni** dalla sua notificazione non è iniziata l'esecuzione.
- **Se contro il precetto è proposta opposizione, il termine rimane sospeso** e riprende a decorrere a norma dell'art. 627 c.p.c.

LA CESSATA EFFICACIA DEL PRECETTO

(NELL'INTERPRETAZIONE DELLA CASSAZIONE)

- La parte esecutata che deduca la nullità del pignoramento, in conseguenza della **cessata efficacia del precetto** per l'inutile decorso del termine di novanta giorni dalla sua notifica, non contesta il diritto della controparte di procedere in via esecutiva o la legittimità dell'azione intentata, bensì la **validità di un singolo atto del procedimento**, considerata dall'art. 481 c.p.c. come condizione di validità di tutti i susseguenti atti; ne consegue che tale impugnazione integra una *opposizione agli atti esecutivi* e la relativa sentenza non è impugnabile nei modi ordinari, ma mediante il ricorso per cassazione.
 - Cass. civ., sez. III, 13 ottobre 2009, n. 21683.

TERMINE PER ADEMPIERE

Art. 482 c.p.c. (Termine ad adempiere)

- Non si può iniziare l'esecuzione forzata prima che sia decorso il **termine indicato nel precetto** e *in ogni caso non prima che siano decorsi dieci giorni dalla notificazione di esso*; ma *il presidente del tribunale competente per l'esecuzione o un giudice da lui delegato*, se vi è **pericolo nel ritardo**, può autorizzare l'esecuzione immediata, con cauzione o senza.
- L'autorizzazione è data con **decreto scritto in calce al precetto** e trascritto a cura dell'ufficiale giudiziario nella copia da notificarsi.



Art. 486

Forma delle domande e delle istanze

Le domande e le istanze che si propongono al giudice dell'esecuzione, se la legge non dispone altrimenti, sono proposte oralmente quando avvengono all'udienza, e con ricorso ~~da depositarsi in cancelleria~~ negli altri casi.

Art. 488

Fascicolo dell'esecuzione

Il cancelliere forma per ogni procedimento d'espropriazione un ~~fascicolo telematico~~, nel quale sono inseriti tutti gli atti compiuti dal giudice, dal cancelliere e dall'ufficiale giudiziario, e gli atti e documenti depositati dalle parti e dagli eventuali interessati.

~~Il creditore è obbligato a presentare l'originale del titolo esecutivo nella sua disponibilità o la copia autenticata dal cancelliere o dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a ogni richiesta del giudice.~~

Art. 486

Forma delle domande e delle istanze

Le domande e le istanze che si propongono al giudice dell'esecuzione, se la legge non dispone altrimenti, sono proposte oralmente quando avvengono all'udienza, e con ricorso negli altri casi.

Art. 488

Fascicolo dell'esecuzione

Il cancelliere forma per ogni procedimento d'espropriazione un **fascicolo informatico**, nel quale sono inseriti tutti gli atti compiuti dal giudice, dal cancelliere e dall'ufficiale giudiziario, e gli atti e documenti depositati dalle parti e dagli eventuali interessati.

Il creditore è obbligato a presentare l'originale del titolo esecutivo nella sua disponibilità, il duplicato informatico o la copia attestata conforme all'originale a ogni richiesta del giudice.

ESECUZIONI E DIRITTO ALLA RISERVATEZZA



TUTELA DELLA PRIVACY E PROTEZIONE DEI DATI

- Regolamento 2016/679 («regolamento generale»)
- D. lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali)



DIRITTI FONDAMENTALI (?)

REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 27 aprile 2016

**relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 16,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1) La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale è un diritto fondamentale. L'articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta») e l'articolo 16, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE») stabiliscono che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.

GLI ADEMPIMENTI (GDPR)

- «Accountability»
- «Privacy by design» - «Privacy by default»
- Forme di trattamento
- Informativa - Acquisizione del consenso
- Conservazione



Violazioni

Responsabilità

TUTTAVIA...

- La gestione dei dati non è solo un adempimento, ma ...
- ... diventa un «processo aziendale e/o organizzativo»



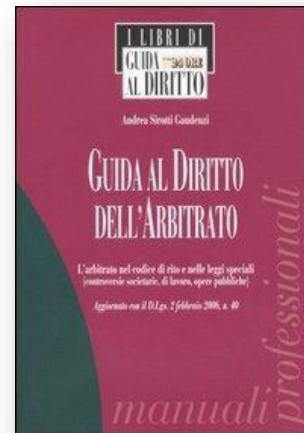
IL PRINCIPIO DELLA «MINIMIZZAZIONE»

- Art. 5 del GDPR
- «I dati personali sono: ... c) **adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati** (minimizzazione dei dati)».



FONTI

Le *slides* sintetizzano principi elaborati dall'autore nei testi «Insidie processuali e strategie difensive» (Maggioli), «Proprietà intellettuale e diritto della concorrenza» (Utet), «Guida al diritto dell'arbitrato» (Il Sole 24 Ore) e «Compendio di diritto internazionale privato» (Maggioli).



NOTE LEGALI

- Le *slides* sono di proprietà dell'autore.
- Sono vietate la comunicazione, la diffusione e la trasmissione senza autorizzazione.
- Le immagini riprodotte appartengono all'autore, con esclusione di quelle per le quali è stata riportata la fonte.
- È vietato ogni utilizzo dei contenuti finalizzato all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa.
- Tutti i diritti sono riservati.



Grazie della cortese attenzione

avv. prof. Andrea R. Sirotti Gaudenzi
Studio legale Sirotti Gaudenzi
Via Chiaramonti 34 - Cesena
Via Monte Napoleone 8 - Milano
info@studiosirottigaudenzi.it